

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Premesso

- che ha invocato, a più riprese, il diritto degli Avvocati all'effettivo esercizio del diritto di difesa nonché il diritto allo svolgimento dignitoso della propria attività professionale;
- che, in virtù di tale diritti costituzionalmente garantiti, ha formulato, più volte, istanze rimaste inevase, rivendicando la funzione sociale dell'Avvocato e riproponendolo come perno indispensabile per una giustizia più immediata ed efficiente;
- che, con delibera del 22.10.2019, il Consiglio manifestava il proprio disappunto rispetto alla prassi, ormai consolidata, di delegare ai Giudici Onorari lo svolgimento dell'attività istruttoria, che rappresenta senz'altro l'attività nevralgica del giudizio, "lasciando" ai Giudici togati, titolari dei relativi fascicoli, soltanto il compito di emettere le decisioni finali;
- che, con delibera del 31.5.2022, veniva disposto quanto segue: *“Il Consiglio è consapevole della scelta del legislatore di prorogare, seppure in maniera del tutto singolare, sino al 31.12.2022, l'efficacia delle disposizioni processuali emergenziali consentendo, in tal modo, al Magistrato di disporre che le udienze si svolgano ancora mediante la trattazione scritta. Tuttavia, mentre il Governo ha deliberato la fine dello stato di emergenza sanitaria, consentendo la riapertura della totalità delle attività, si registra, per il solo settore giustizia, la perduranza dell'emergenza pandemica. Non è possibile, pur nella ricordata consapevolezza, ignorare che le scelte operate dal Governo sicuramente consentono di poter almeno immaginare una diversa, seppur controllata, gestione dello svolgimento delle udienze civili dinanzi al Tribunale. Deve essere sottolineato che, mentre presso altri Tribunali, nonostante la citata previsione di legge, si è tornati alla celebrazione delle udienze in presenza, dinanzi al Tribunale di Avellino la “trattazione scritta” rappresenta la modalità pressochè esclusiva nella celebrazione delle udienze. Peraltro, sono pervenute diverse segnalazioni da parte degli iscritti con le quali viene rimarcato che la diversa modalità di celebrazione (in presenza) non viene disposta neppure in caso di esplicita istanza contenente le ragioni che imporrebbero e/o renderebbero opportuna la trattazione in presenza; anzi, nella maggioranza dei casi, dette istanze non vengono neppure riscontrate dai Magistrati. Non può non evidenziarsi che il ricorso alla trattazione scritta mantiene i caratteri dell'eccezionalità, atteso che il codice di rito continua a prevedere l'oralità e la presenza in udienza. Il Consiglio, pertanto, delibera di sollecitare il Presidente del*

Tribunale a porre in essere tutte le misure finalizzate al ritorno alla celebrazione delle udienze in presenza, in particolare laddove vi sia istanza anche di una sola parte processuale”;

- che, invero, nella suindicata delibera del 31.5.2022, non era soltanto manifestato l’auspicio, da parte del Consiglio, ad un graduale ritorno alla celebrazione delle udienze in presenza, ma era stato formalmente richiesto che i Magistrati del Tribunale di Avellino “provvedessero” sulle istanze delle parti processuali, congiunte o singole, di celebrazione delle udienze in presenza, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e di rispondere all’esigenza degli Avvocati di illustrare e discutere delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento dei propri scritti difensivi, come previsto nel codice di rito, non ancora abrogato o modificato sul punto;

- che, a tal proposito, è bene rimarcare che, se è vero che l’art. 16, comma 1, del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, convertito dalla Legge 25.2.2022 n. 15, ha previsto che le disposizioni di cui all’art. 221, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 10 del Decreto Legge 19.5.2020 n. 34 (cd. Decreto rilancio), convertito dalla Legge 17.7.2020 n. 77, nonché le disposizioni di cui all’art. 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e agli artt. 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del Decreto Legge 28.10.2020 n. 137 (cd. Decreto ristori), convertito dalla legge 18.12.2020 n. 176, in materia di processo civile e penale, continuino ad applicarsi fino alla data del 31.12.2022 (così da legittimare il ricorso, da parte dei Magistrati, alla celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta), è altrettanto vero che il comma 4 dell’art. 221 del citato Decreto Legge n. 34/2020, dopo aver stabilito che “...*Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte*”, sancisce che “*Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento*” e che “*Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni*”;

- che, conseguentemente, alla luce del chiaro disposto di cui al comma 4 dell’art. 221 del Decreto legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, il Magistrato cui venga sottoposta, dalle parti processuali, congiuntamente o singolarmente, l’istanza di celebrazione

dell'udienza in presenza, ha l'obbligo, se non di accoglierla, quantomeno di "provvedere" sulla stessa, dandone congrua motivazione in caso di rigetto;

- che, nonostante sia espressamente previsto dalla suindicata norma, in quasi tutti i decreti dei Magistrati del Tribunale di Avellino, con cui viene disposta la celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta, non è contenuto alcun avviso circa la possibilità di richiedere la celebrazione delle udienze in presenza;

- che, inoltre, sono frequenti e generalizzate le ipotesi in cui, per quanto le parti processuali, a seguito della comunicazione dei decreti con cui viene disposta la trattazione scritta, facciano tempestiva ed esplicita istanza di trattazione delle udienze in presenza, tuttavia i Magistrati del Tribunale di Avellino non prendano in alcuna considerazione dette istanze, omettendo di provvedere motivatamente sulle stesse (così come disposto dal comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020) e violando, in tal modo, il diritto di difesa delle parti;

- che, in ogni caso, va stigmatizzata la previsione contenuta nel Decreto Legge 30.12.2021 n. 228, convertito dalla Legge 25.2.2022 n. 15, secondo la quale la celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta è stata prorogata fino al 31.12.2022, superando di gran lunga il termine fissato per la fine dello stato di emergenza e procrastinando, senza alcuna ragione, il ritorno al processo civile cristallizzato nel codice di rito;

- che, essendo stata prorogata fino al 31.12.2022 la celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta, non ha alcun senso che, nei periodi cd. "cuscinetto", sia concessa la facoltà ai Magistrati di differire le udienze ordinarie, in violazione del principio della ragionevole durata del processo;

- che, con delibere del 6.4.2022 e del 31.5.2022, il Consiglio formulava vanamente istanza affinché le udienze dinanzi al Giudice di Pace di Avellino fossero trattate a fasce orarie (quelle civili) e ad orario fisso (quelle penali), sì da garantire una dignitosa celebrazione delle stesse ed evitare ore di attesa, con prenotazione del turno anche fisica.

Tanto premesso

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, all'unanimità dei presenti, delibera, per tutti i suindicati motivi, di proclamare l'astensione dalle udienze civili e penali per i giorni 12, 13, 14, 15 e 16 del mese di settembre 2022, ai sensi dell'art. 2 della Legge 12.6.1990 n. 146 e successive modifiche e dell'art. 2 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, nella disciplina già adottata in data 4.4.2007 da OUA, UCPI, ANFI, AIGA, UNCC, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13.12.2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2008. La proclamazione dell'astensione verrà comunicata, nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni previsto dal suindicato art. 2, comma 1, del Codice di Autoregolamentazione, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale di Avellino, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Verrà, altresì, assicurata la comunicazione al pubblico dell'astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, sì da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Si rappresenta, al contempo, che la scelta del Consiglio di proclamare l'astensione dalle udienze civili e penali nei suindicati giorni del mese di settembre 2022, pur nella necessità di rivendicare il pieno diritto all'esercizio della professione, ha la finalità di risolvere le problematiche innanzi denunciate, che gravano sugli Avvocati, già soffocati dalla crisi economica e da anni di rallentamento del sistema giustizia a causa della crisi epidemiologica. Si evidenzia, altresì, che nei giorni in cui è stata proclamata l'astensione dalle udienze civili e penali, il Consiglio sarà riunito in seduta permanente presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino per discutere e approfondire le questioni in precedenza illustrate, con espresso invito a tutti gli iscritti a prendervi parte.